

## **LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED IL PERCORSO METODOLOGICO DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

La Direttiva 42/2001/CE (c.d. Direttiva VAS – Valutazione Ambientale Strategica), concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, nonché il Titolo II del Testo Unico sull’Ambiente D. Lvo. 152/2006 e s.m.i. e il Capo II del Regolamento Regionale della Regione Calabria n. 3/2008 e s.m.i., che disciplinano, rispettivamente a livello nazionale e regionale, le attività in materia di VAS, introducono l’obbligo di valutazione ambientale per tutti i piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente.

La valutazione condotta ai sensi della normativa VAS Dell’Unione e recepita nell’ordinamento italiano, rappresenta lo strumento per l’integrazione delle considerazioni ambientali durante l’elaborazione del Piano e comunque prima della sua adozione al fine dell’eventuale implementazione di strategie e strumenti per la loro mitigazione.

Le indicazioni sulla VAS sono già state riportate al § 1.3 del Piano. Poiché il Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) della Provincia di Reggio Calabria rientra, per le caratteristiche che presenta, tra quelli da sottoporre a VAS ai sensi dell’art. 20 comma 2 lett. A del Regolamento Regionale n. 3/2008 e s.m.i., l’Autorità Procedente – Settore 17 della Provincia di Reggio Calabria, di concerto con l’Autorità Competente – Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, ha avviato tutte le attività collegate alla Valutazione ambientale Strategica del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Reggio Calabria.

Da quanto sopra, si evince che la VAS costituisce un processo obbligatorio la cui peculiarità è quella di rendere dichiarati, in un percorso partecipato, i momenti decisionali sulle questioni ambientali che interagiscono con un piano o un programma.

Il risultato principale del processo di VAS consiste nell’elaborazione del Rapporto Ambientale secondo le indicazioni contenute nell’ art. 23 del Regolamento Regionale n. 3/2008 e s.m.i.

Tuttavia, lo schema procedurale della VAS prevede una fase preliminare, c.d. di “Scoping”, che consiste nello svolgimento di considerazioni preliminari necessarie a stabilire la portata e le necessità conoscitive del piano.

Tali considerazioni preliminari servono per organizzare e inquadrare gli elementi fondamentali del Piano e hanno l’obiettivo di porre in evidenza il contesto, gli ambiti di analisi, le interrelazioni, gli attori, le sensibilità, gli elementi critici, i rischi e le opportunità del Piano stesso.

Le condizioni minime dell’attività di scoping sono richiamate dall’articolo 5 comma 4 della Direttiva, laddove si prevede che “Le autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 3 devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio”.

Gli aspetti salienti che caratterizzano la VAS riguardano quindi i seguenti punti:

- la sua propedeuticità rispetto a piani e programmi;

- la verifica della coerenza delle loro proposte con gli obiettivi di sostenibilità;
- la consultazione, parte integrante del processo di elaborazione del piano.

La VAS va intesa come un processo continuo, che si estende lungo tutto il ciclo vitale del Piano. Il significato chiave della VAS è costituito dalla sua capacità di perfezionare e rendere coerente il processo di pianificazione orientandolo verso la sostenibilità, integrando gli aspetti ambientali, sociali ed economici.

Il presente Rapporto Preliminare, pertanto, è stato redatto al fine di consultare le autorità con specifiche competenze ambientali circa la portata e il dettaglio delle analisi ambientali da sviluppare ulteriormente nel Rapporto Ambientale. Nell'intento di facilitare le indicazioni delle autorità sui contenuti del presente documento è stato redatto un questionario guida per la stesura dei contributi contenuto nell'Appendice A.

Le autorità da consultare, sono state identificate dal gruppo di lavoro e confrontate con i responsabili del dipartimento Politiche dell'ambiente della Regione Calabria e sono riportate nell'appendice B di questo documento:

## **LA VAS NELLA ELABORAZIONE DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA**

### **2.1 OBIETTIVO**

Obiettivo generale del Piano Provinciale faunistico venatorio è quello di attuare concretamente il principio espresso dalle normative di settore, secondo il quale la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

La definizione di una corretta politica di gestione della fauna selvatica, così come l'individuazione dei principi tecnico-scientifici sui quali fondarla, costituiscono una delle finalità principali del piano stesso e rappresentano il presupposto su cui costruire dei rapporti quanto più corretti fra ambientalisti, cacciatori ed agricoltori e fra queste categorie sociali e tutti i cittadini.

Naturalmente il Piano va integrato con gli altri documenti di pianificazione. Il Piano faunistico rappresenta il principale strumento di programmazione per definire le linee guida della gestione della fauna e della attività venatoria nel medio periodo.

Questo si può realizzare se si fissano in maniera chiara sia gli obiettivi e le priorità, sia le modalità e gli strumenti attraverso cui si intende raggiungerli. L'integrazione degli obiettivi faunistici con le previsioni degli altri piani, come il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), per evitare di avere programmazioni contrastanti, come anche con i Piani di gestione dei SIC provinciali.

Per quanto riguarda i SIC, al loro interno l'attività venatoria è vietata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 394 del 06/12/1991; il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 della Provincia di Reggio Calabria è stato approvato con la Delibera di Giunta Regionale 9 dicembre 2008 n. 948, pubblicata sul BUR Calabria n. 25 del 31.12.2008.

Per quanto riguarda invece le ZPS, il Settore 15 di questa Amministrazione sta curando la redazione del Piano di gestione della ZPS della Costa Viola; pertanto le eventuali attività faunistico-venatorie saranno disciplinate in accordo con i criteri minimi uniformi di regolamentazione previsti dagli articoli 5, 6 del DM 17/10/2007 n. 184 modificato dal DM 22 gennaio 2009.

### **2.2 FASI DELLA VAS**

Le fasi attraverso le quali si è scelto di scandire il procedimento VAS dentro l'elaborazione del Piano faunistico venatorio della Provincia di Reggio Calabria sono state riportate nel seguente schema

<b>FASI DELLA VAS</b>	<b>ATTIVITA'</b>
Scoping: definizione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale	Redazione del rapporto preliminare sulla base della proposta del Piano faunistico (Art. 5 comma 4 DIR 42/2001/CE, art. 13 comma 1 D.Lgs 152/2006 e s.m.i., art. 23 comma 1 R.R. 3/2008)
Consultazione	Invio all'Autorità Competente e ai soggetti con competenze ambientali del rapporto preliminare (art. 13 comma 2 D.Lgs 152/2006 e s.m.i., art. 23 comma 2 R.R. 3/2008)
Invio delle osservazioni sul rapporto preliminare da parte dei soggetti consultati	Esame delle considerazioni scaturite dalla consultazione e presa in considerazione ai fini della redazione del Rapporto Ambientale
Rapporto Ambientale e sintesi non Tecnica	Redazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica (art. 13 commi 3 e 4 D.Lgs 152/2006 e s.m.i., art. 23 commi 3 e 4 R.R. 3/2008)
Invio delle osservazioni sul Rapporto Ambientale e sulla sintesi non tecnica da parte dei soggetti consultati	Esame delle osservazioni scaturite dalla consultazione e presa in considerazione.
Valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti della consultazione	L'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, acquisisce e valuta tutta la documentazione prodotta ed esprime il motivato parere (art. 15 comma 1 D.Lgs 152/2006 e s.m.i., art. 25 comma 1 R.R. 3/2008)
Eventuale revisione ed integrazione del programma	L'Autorità Procedente, in collaborazione con l'Autorità Competente, provvede alla eventuale revisione del piano alla luce del parere motivato (art. 15 comma 2 D.Lgs 152/2006 e s.m.i., art. 25 comma 2 R.R. 3/2008)
Decisione	Il piano ed il Rapporto Ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita, è trasmesso all'organo competente all'adozione o approvazione (art. 16 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e art. 26 R.R. 3/2008)
Informazioni sulla decisione	Procedure di informazione previste dall'art. 17 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dall'art. 27 R.R. 3/2008
Monitoraggio	Modalità di monitoraggio previste dall'art. 18 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dall'art. 28 R.R. 3/2008

Il risultato principale del processo di VAS consiste nell'elaborazione del Rapporto Ambientale, anticipato dal Rapporto preliminare, il presente documento, redatto per il Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) della Provincia di Reggio Calabria. Questo Rapporto preliminare consiste nello svolgimento di considerazioni preliminari necessarie a stabilire la portata e le necessità conoscitive del piano; tali considerazioni preliminari servono per organizzare e inquadrare gli elementi fondamentali del Piano e

hanno l'obiettivo di porre in evidenza il contesto, gli ambiti di analisi, le interrelazioni, gli attori, le sensibilità, gli elementi critici, i rischi e le opportunità del Piano stesso.

Le loro indicazioni, circa la portata e il dettaglio delle analisi ambientali, esprimono dunque una precisa responsabilità e rivestono una specifica funzione ai fini della legittimità e trasparenza del processo decisionale.

Le fasi del rapporto preliminare, elemento essenziale per la completezza e la coerenza dell'intero processo di piano, sono:

1. La costruzione del quadro pianificatorio e programmatico, ossia la ricognizione preliminare di indirizzi, obiettivi e vincoli espressi da altri piani, programmi e politiche vigenti e dei dati disponibili, attività propedeutica alla successiva analisi del contesto;
2. L'analisi di contesto, ossia una prima analisi ad ampio spettro delle questioni ambientali, socioeconomiche e territoriali che formano il contesto del Piano;
3. La verifica di interferenza preliminare tra gli obiettivi del Piano e gli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento.
4. L'identificazione dei soggetti da coinvolgere, ossia l'identificazione dei soggetti, istituzionali e non, potenzialmente interessati alle decisioni.

Le condizioni minime dell'attività di redazione del rapporto preliminare, sono richiamate dall'articolo 5 comma 4 della Direttiva, laddove si prevede che "Le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio". Proprio questo riferimento alla Direttiva 42 è di riferimento per l'attività di consultazione.

5.

### 2.3 LE CONSULTAZIONI

Le autorità consultate nel processo di consultazione sono quindi le stesse che dovranno essere consultate sul Rapporto Ambientale e sulla proposta del PVFP (con l'aggiunta del pubblico) prima della sua adozione/approvazione e coincidono con quelle elencate nella prima parte della lista dei soggetti da consultare contenuta nell'appendice B. L'elenco dei soggetti e delle autorità è stato previamente concordato con il Dipartimento Regionale. In base alle definizioni riportate dall'art. 4 del R.R. 3/2008 e ad alle modalità di consultazione riportate dagli art. 23 e 24 del R.R. 3/2008, i soggetti da invitare alla consultazione sul rapporto preliminare sono i soggetti competenti in materia ambientale, cioè "le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del Piano", mentre alla consultazione sul rapporto ambientale, oltre ai soggetti competenti in materia ambientale, deve essere invitato anche il pubblico, cioè "una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone".

Nel caso del Piano Faunistico, le associazioni e le organizzazioni maggiormente interessate sono quelle che fanno capo al mondo venatorio, al mondo ambientalista e al

mondo agricolo. Nel caso del PFVP della provincia di Reggio Calabria, lo stesso è stato oggetto di consultazione continua con il mondo faunistico venatorio e con l'ambiente sin da suo nascere.

Infatti l'elaborazione del piano non ha rappresentato solo un momento di studio, ma ha costituito un'utile occasione di confronto e di collaborazione con associazioni e rappresentanze che, ciascuna per proprio conto, è portatrice di interessi faunistico venatori e del mondo ambientale.

Gli studi del piano sono stati affrontati infatti da una commissione composta da esperti provenienti dalle associazioni faunistiche, dal Settore Ambiente, dal settore Caccia, dall'Ufficio del Piano territoriale di Coordinamento Provinciale, e naturalmente da esperti del mondo tecnico scientifico (Università Mediterranea Facoltà di Agraria Dipartimenti STAFA e GESAF), come si può agevolmente desumere dal prospetto indicato.

Inoltre, con il Decreto del Presidente della Provincia n°33 del 25/03/2009 è stata nominata la commissione faunistico venatoria provinciale, e, una volta completata la struttura del piano, lo stesso è stato illustrato alla Commissione, distribuito in formato cartaceo ed informatico, e la Commissione è stata invitata a formulare in proposito pareri ed osservazioni. La Commissione si è riunita nei giorni 28/10/2009 e 02/12/2009.

L'Autorità Procedente ha preso atto delle osservazioni formulate.

Il PFVP è frutto di questo apporto continuo, di questo formarsi e trasformarsi in un processo di elaborazione costante, che si è arricchito fase dopo fase con un processo di crescita che ha visto coinvolte tutte le associazioni interessate al mondo faunistico venatorio, all'agricoltura, all'ambiente, a tutte le componenti sociali ed ambientali potenzialmente interessate dal Piano o che dal Piano potessero essere influenzate.

In un certo senso si può audacemente affermare che tutte le possibili variabili dei settori strategici interessate dal piano, compresa la componente ambientale, sono già state preventivamente affrontate, sondate ed "incorporate" nel Piano, senza voler per questo privare del dovuto valore la procedura di VAS, ma anzi elevandola da componente procedimentale esterna al piano a componente integrata nel piano stesso.

#### 2.4 RIFERIMENTI PER LA CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Tutta la documentazione necessaria per la consultazione sul rapporto preliminare sarà resa disponibile sul sito web della Provincia all'indirizzo [www.provincia.rc.it](http://www.provincia.rc.it), da cui si accederà alla documentazione seguendo apposito link; la stessa documentazione sarà consultabile presso gli uffici del Settore 17 Attività Produttive presso l'Ufficio del Responsabile Sig. Carmelo Stelitano Piazza Castello c/o ex Palazzo delle FFSS Tel. 0965364147, email [c.stelitano@provincia.rc.it](mailto:c.stelitano@provincia.rc.it).

## IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

### 3.1 NORMATIVA

Il quadro normativo di riferimento a livello nazionale è costituito dalla legge quadro nazionale sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157 -“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, che regola la pianificazione dell’attività venatoria atta alla salvaguardia della fauna selvatica.

Il quadro normativo di riferimento a livello regionale è costituito:

- dalla Legge Regionale 17 maggio 1996 n. 9 “Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l’organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell’esercizio venatorio”;
- dal Documento di Indirizzo e Coordinamento della Pianificazione Faunistico-Venatoria Provinciale 2009-2013 della Regione Calabria – Dip. 6 “Agricoltura, Foreste, Forestazione, Caccia e Pesca” – Gennaio 2009.

In particolare, per quanto riguarda gli indirizzi di pianificazione contenuti nel quadro normativo di riferimento, l’art. 10 della Legge 157/92 specifica e caratterizza gli obiettivi della pianificazione faunistico venatoria, indicando le finalità da perseguire, vale a dire la tutela della fauna selvatica omeoterma vivente stabilmente o temporaneamente in stato di libertà sul territorio nazionale anche attraverso la regolamentazione dell’esercizio venatorio.

La pianificazione deve garantire la conservazione delle specie carnivore attraverso il mantenimento delle effettive capacità riproduttive, e deve prevedere il controllo, in relazione al contenimento naturale delle altre specie.

In coerenza con l’art. 10 della Legge 157/92, la pianificazione faunistica venatoria provinciale deve tendere:

- per quanto attiene le specie carnivore:
  - ◆ alla conservazione delle effettive capacità riproduttive per le specie presenti in densità sostenibili;
  - ◆ al contenimento naturale per le specie presenti in soprannumero
- per quanto riguarda le altre specie:
  - ◆ al conseguimento della densità ottimale e alla loro conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

Il processo di pianificazione coinvolge, a diverso livello, le regioni e le province chiamate, ciascuna in ordine alle rispettive competenze, a dotarsi del rispettivo piano faunistico-venatorio.

Il Documento di Indirizzo regionale sopra citato, invece, contiene linee guida molto dettagliate sulla struttura ed i contenuti che devono avere i Piani Faunistico-Venatori Provinciali.

In ogni caso il PFVP deve attenersi a quanto disposto a livello Comunitario, Nazionale e Regionale. La disciplina nazionale di conservazione e tutela della fauna selvatica persegue gli scopi definiti a livello comunitario ed internazionale con numerosi trattati e

convenzioni di seguito brevemente descritti.

<b>Convenzioni Internazionali siglate dall'Italia</b>	<b>Quadro di riferimento</b>
Parigi (18 ottobre 1950)	Protezione degli uccelli: durante il periodo di riproduzione; la migrazione di ritorno (marzo-luglio) e tutto l'anno per le specie minacciate di estinzione; regolamentazione mezzi di caccia
Ramsar (2 febbraio 1971)	Conservazione zone umide di importanza internazionale e degli uccelli acquatici
Washington CITES 3	marzo 1973 Regolamentazione commercio specie minacciate di estinzione
Bonn (23 giugno 1979)	Protezione delle specie migratrici Integrazione delle misure di protezione dei diversi stati.
Berna (19 settembre 1979)	Conservazione vita selvatica e ambiente naturale in Europa, della flora e fauna selvatiche e degli <i>habitats</i>
Salisburgo – ALPI (14 ottobre 1999)	Protezione ambiente alpino: popolazioni e cultura, pianificazione territoriale, salvaguardia della qualità dell'aria, economia nella gestione dell'acqua, protezione della natura e tutela del paesaggio, agricoltura di montagna, foreste montane, turismo e tempo libero, energia
Rio de Janeiro (5 giugno 1992)	Conservazione della biodiversità, uso durevole dei suoi componenti, ripartizione equa dei benefici delle biotecnologie

La Convenzione Internazionale di Berna è relativa alla conservazione della natura e dell'ambiente naturale in Europa. È stata adottata nel 1979 ed è stata ratificata dal nostro paese nel 1981, con la legge n. 503. Obiettivo della Convenzione di Berna è la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali, con particolare riferimento alle specie minacciate di estinzione e vulnerabili.

Tra gli allegati della Convenzione sono presenti due liste di specie animali: l'allegato 2 delle specie rigorosamente protette (comprendente tutte le specie delle quali è vietata qualsiasi forma di gestione o sfruttamento); l'allegato 3 delle specie protette (comprendente tutte le specie per le quali è possibile attuare forme di gestione e sfruttamento compatibile con la loro conservazione).

Gli elenchi delle specie protette riportati negli allegati sono oggi in gran parte superati da quelli di successive Direttive CEE.

La Convenzione di Bonn riguarda la conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica. Essa è stata firmata nel 1979 ed adottata dall'Unione Europea nel 1982. Obiettivo della Convenzione è la realizzazione di azioni internazionali per la conservazione delle specie migratrici, attraverso il mantenimento degli habitat e dei siti di

sosta, riproduzione, svernamento. Finalità della direttiva è quella di assicurare un stato di conservazione favorevole delle specie migratrici, tenendo conto delle dinamiche di popolazione, consistenza, area di distribuzione e conservazione degli habitat. L'allegato 1 della Convenzione riporta le specie da sottoporre ad assoluta tutela, mentre l'allegato 2 della Convenzione riporta le specie che necessitano, per il perseguimento di una efficace attuazione della Convenzione stessa, la stipula di accordi tra diversi stati interessati dagli spostamenti delle specie ornitiche. La Convenzione di Rio de Janeiro del 1992 o convenzione sulla diversità biologica è stata ratificata in Italia con la legge 124/94. La convenzione prevede la conservazione della diversità biologica attraverso l'elaborazione, da parte di tutte le nazioni coinvolte, di un piano di attuazione che individui e tenga costantemente monitorato il patrimonio locale di diversità biologica anche attraverso l'elaborazione di un osservatorio nazionale di informazione. Lo scopo è quello di individuare i componenti della biodiversità che hanno rilevanza ai fini della conservazione e dell'uso durevole degli stessi, onde permettere una ripartizione equa dei benefici derivanti da una utilizzazione razionale. L'annesso 1 alla Convenzione individua quali componenti gli ecosistemi e gli habitat contenenti un'elevata biodiversità oltre che specie endemiche o specie migratorie, ma contempla anche alcune specie e comunità oltre che tipi di genomi e geni di importanza sociale, scientifica o economica.

Nel seguente schema si richiama la normativa di settore attualmente in vigore.

<b>Tipologia</b>	<b>Atto</b>	<b>Quadro di riferimento</b>
Direttiva Comunitaria	Dir. 79/409/CEE	Protezione degli uccelli selvatici e regolamentazione dello sfruttamento Istituzione di zone di protezione (ZPS); Misure speciali di conservazione per specie Allegato I Specie per cui è ammissibile il prelievo Allegati II/1 e II/2 Specie per cui viene regolamentato il commercio Allegati III/1 e III/2
Direttiva Comunitaria	Dir. 92/43/CEE	Conservazione <i>habitat</i> naturali e seminaturali, flora e fauna selvatica Costituzione della rete ecologica europea Natura 2000: siti di importanza comunitaria (SIC) che conservano habitat naturali in Allegato 1 o specie elencate in Allegato II (*specie o habitat prioritari) Criteri di costituzione (Allegato III) Art. 6: Valutazione di Incidenza Istituzione di regime di tutela per specie Allegato IV Regolamentazione del prelievo per specie Allegato V
Legge nazionale	L.157/92	Legge quadro di riferimento per la pianificazione dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica
Legge Regionale	L. R. 9/96	Norme per la tutela e la gestione della Fauna selvatica ai fini della disciplina dell'esercizio venatorio.

La Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” con le successive modifiche (Direttiva 85/411/CEE, 91/244/CEE) riguarda la conservazione di numerose specie di uccelli, indicati negli allegati della direttiva stessa, e l'individuazione da parte degli Stati membri dell'unione di aree da destinarsi alla conservazione di talune specie, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS).

La Direttiva 92/43/CEE “Habitat” ha quale obiettivo quello della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo. Questa Direttiva, recepita a livello nazionale dal DPR 357/97, prevede di adottare misure volte a garantire il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario.

Gli allegati della Direttiva riportano liste di habitat e specie animali e vegetali per le quali si prevedono diverse azioni di conservazione e diversi gradi di tutela: l'allegato 1 contempla zone speciali di conservazione; l'allegato 2 le specie di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione; l'allegato 3 i criteri di selezione dei siti che presentano caratteristiche per essere designati zone speciali di conservazione; l'allegato 4 le specie di interesse comunitario la cui conservazione richiede una protezione rigorosa.

Le aree di maggiore importanza per la conservazione degli habitat di cui all'allegato 1 e delle specie vegetali ed animali di cui all'allegato 2 sono proposti all'Unione Europea come Siti di Interesse Comunitario (SIC). I SIC vengono valutati dalle competenti commissioni dell'Unione Europea per la successiva designazione a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che, assieme alle ZPS, costituiscono il sistema delle aree protette europee, la cosiddetta “RETE NATURA 2000”.

A livello nazionale l'applicazione delle Direttive Comunitarie succitate ha determinato l'emanazione di vari atti legislativi, succedutisi negli scorsi anni, che hanno riguardato la Rete Natura 2000, di seguito si riportano i seguenti riferimenti normativi:

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni. Tale decreto ha recepito entrambe le direttive comunitarie e i relativi allegati, prevedendo la procedura di valutazione di incidenza nell'ambito della pianificazione e programmazione territoriale, al fine di tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Il decreto è stato aggiornato dal D.P.R. del 12/3/2003 n°120, che, oltre a chiarire vari punti del precedente Regolamento, definisce con maggior precisione modalità di valutazione ed ambiti di interesse per la redazione di studi e valutazioni di incidenza, confermando, tra l'altro, che essi debbono essere elaborati per tutti i tipi di siti della rete NATURA 2000 (pSIC, SIC, ZPS).

Decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n° 224 del 24 settembre 2002, in cui vengono enunciate le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.

Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale

n. 167 del 19 luglio 2004, con il quale è stato definito l'elenco dei SIC per la regione biogeografica alpina in Italia, in relazione alla Decisione 2004/69/CE della Commissione. del 22 dicembre 2003, recante adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica alpina.

Decreto del Ministero dell'Ambiente 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, riguardante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS), modificato dal decreto 22 gennaio 2009.

Altri documenti fondamentali sono i documenti tecnici dell'INFS (Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, le cui funzioni sono oggi svolte dall'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), i cosiddetti “Quaderni”, che forniscono la base per la programmazione faunistica in Italia; la collana "Quaderni di Conservazione della Natura" ha come scopo quello di divulgare le strategie di tutela e gestione del patrimonio faunistico nazionale. I temi trattati

spaziano da quelli di carattere generale, che seguono un approccio multidisciplinare, a quelli dedicati a problemi specifici di gestione alla conservazione di singole specie.

Sono stati pubblicati 28 Quaderni specialistici, reperibili sulla pagina web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Mare all'indirizzo [www.minambiente.it/opencms/opencms/home\\_it/showitem.html?lang=&item=/documenti/biblioteca/biblioteca\\_0043.xml](http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/showitem.html?lang=&item=/documenti/biblioteca/biblioteca_0043.xml).

### 3.2 II QUADRO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO

Per quadro pianificatorio e programmatico si intende l'insieme dei piani e programmi che governano i settori e il territorio oggetto del PVFP. L'esame della natura del PFVP e della sua collocazione in tale quadro è finalizzata a stabilire la rilevanza dello stesso e la sua relazione con gli altri piani e programmi. La costruzione di questo quadro è propedeutica alla verifica di coerenza esterna tra gli obiettivi del PFVP e gli obiettivi degli altri programmi territoriali e settoriali. Al fine di garantire la massima coerenza con la programmazione regionale, il PFVP deve tenere conto delle indicazioni contenute negli strumenti di programmazione sovraordinati (analisi di coerenza verticale) e di quanto previsto dagli altri piani e programmi settoriali (analisi di coerenza orizzontale). In tale ottica, per la verifica di coerenza sono stati presi in considerazione solo i principali Piani e Programmi già approvati a livello regionale e provinciale.

Per la costruzione del quadro sono stati individuati i principali piani e programmi a livello regionale e provinciale, che sono stati richiamati in § 3.2.1 e § 3.2.2.

### 3.2.1 RIFERIMENTI REGIONALI

Piano e/o programma	Principali caratteristiche	obiettivi	Vincoli e/o prescrizioni
Progetto integrato strategico denominato "Rete ecologica"	Il PIS Rete Ecologica è un progetto complesso finalizzato alla creazione della Rete Ecologica Regionale. Con il Progetto "Rete Ecologica" si è inteso valorizzare e sviluppare gli ambiti territoriali regionali caratterizzati dalla presenza di rilevanti valori naturali e culturali, garantendo al contempo l'integrazione tra i processi di tutela ambientale e di sviluppo sociale ed economico.	Corrispondono a quelli del Piano di Gestione dei SIC.	
Piano regionale gestione rifiuti	Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, prevede l'organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, individua i fabbisogni e l'offerta di smaltimento complessiva per i rifiuti speciali, effettua una prima indagine sui siti inquinati o potenzialmente inquinati da rifiuti urbani, inerti, ingombranti e speciali.	Garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza ed economicità all'interno degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) coincidenti con le cinque province; Riduzione quali-quantitativa dei rifiuti; minimizzazione degli impatti degli impianti; Contenimento dei costi e attivazione opportunità di lavoro connesse con il sistema di gestione	Stabilisce la dotazione impiantistica per il trattamento del sistema integrato dei rifiuti urbani ed i criteri di localizzazione degli stessi impianti.
Piano Stralcio di Bacino per l'assetto Idrogeologico (PAI)	Il Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) persegue le finalità del DL 180/'98	Perimetrazione delle aree a diverso grado di pericolosità e di ri-	Il PAI ai sensi della legge 365/2000 art. 1 comma 5

	<p>(Decreto Sarno) emanato per accelerare quanto già previsto dalla legge organica sulla difesa del suolo n. 183/'89.</p> <p>Il Piano è finalizzato alla valutazione del rischio di frana ed alluvione ai quali la Regione Calabria, per la sua specificità territoriale (730 Km di costa), ha aggiunto quello conseguente l'erosione costiera.</p>	<p>schio, da alluvione e da frana; Definizione delle misure di salvaguardia e i vincoli all'uso del suolo, atti a non incrementare il rischio nelle zone in cui esiste già un pericolo; Individuazione degli interventi di difesa (strutturali, non strutturali, di manutenzione, ecc.) con relative stime dei costi, atti a ridurre il rischio idrogeologico nelle aree riconosciute a rischio e a non incrementarlo nelle aree critiche.</p>	<p>bis, ha valore sovra-ordinatorio sulla regolamentazione urbanistica locale. Pertanto è necessario recepire nei Piani sotto-ordinati tutte le misure di salvaguardia e i vincoli all'uso del suolo, atti a non incrementare il rischio nelle zone in cui esiste già un pericolo</p>
PEAR Piano energetico ambientale regionale	<p>La Regione , in armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e dell'Unione Europea, disciplina con il proprio piano gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli enti locali in materia di energia, per la promozione della sostenibilità del sistema energetico regionale garantendo che vi sia una corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e dell'ambiente</p>	<p>Stabilità, sicurezza ed efficienza della rete elettrica. Sviluppo di un sistema energetico che dia priorità alle fonti rinnovabili ed al risparmio energetico come mezzi per una maggior tutela ambientale, al fine di ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera senza alterare significativamente il patrimonio naturale della Regione. Diversificazione delle fonti energetiche. Tutela dell'ambiente attraverso la promozione di interventi di effi-</p>	<p>Le infrastrutture energetiche dovranno essere realizzate in armonia con il territorio, il paesaggio e gli altri insediamenti</p>

### 3.2.2 RIFERIMENTI PROVINCIALI

Questi sono gli strumenti pianificatori provinciali con i quali il Piano faunistico si trova ad interagire

Piano di Gestione Provinciale dei SIC	Con il Piano si cerca di garantire il mantenimento e/o il ripristino degli equilibri ecologici che caratterizzano gli habitat, mirando a preservare le qualità ambientali e naturalistiche che i SIC hanno attualmente, favorendo l'obiettivo principale di sostenere una fruizione degli stessi compatibile con le loro esigenze conservazionistiche.	Migliorare lo stato delle conoscenze sulle specie e habitat di interesse comunitario; Eliminare e/o ridurre i fattori di pressione e disturbo sugli ecosistemi, sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario; Minimizzare e limitare la diffusione di specie alloctone; Minimizzare il disagio sulle comunità costiere e dunali; Contribuire ad aumentare la sensibilizzazione nella popolazione locale riguardo le esigenze di tutela degli habitat e specie di interesse comunitario presenti nei SIC; Promuovere una gestione forestale che favorisca l'evoluzione naturale della vegetazione; Salvaguardare le interconnessioni biologiche tra i SIC limitrofi va-	Proibisce la caccia nei SIC
---------------------------------------	--	---	-----------------------------

		lorizzando gli elementi di connettività ambientale.	
	<p>Il PTCP rappresenta lo strumento fondamentale di governo del territorio provinciale. Il Piano si occupa di tutti i settori strategici della pianificazione territoriale. Il Piano compie scelte precise e detta indirizzi strategici cogenti per la redazione dei rispettivi piani di settore.</p>	<p>Realizzazione di una compiuta <i>ecologia del territorio</i>, mediante la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche e insediative.</p> <p>Valorizzazione del <i>patrimonio ambientale, storico-culturale e identitario</i> ai fini di una fruizione consapevole e compatibile.</p> <p>Miglioramento dei <i>quadri di vita</i>, attraverso uno sviluppo armonico dell'insediamento, dei servizi di qualità, delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto.</p> <p>Sviluppo consapevole e sostenibile delle <i>economie locali</i>.</p> <p>Realizzazione di una <i>progettualità congrua e sinergica e partecipata</i>.</p> <p>Costruzione di una <i>rete di informazione</i> dinamica ed accessibile.</p>	

### 3.2.3 IL PIANO FAUNISTICO ED IL PIANO DI GESTIONE DEI SIC

Con la Deliberazione di Giunta Provinciale n°244/2008 è stato approvato il Piano di gestione di 42 dei 54 SIC del territorio provinciale. I 12 SIC non compresi nel piano di gestione, sono quelli compresi interamente dentro l'area del Parco d'Aspromonte.

Per quanto riguarda l'interrelazione tra il Piano Faunistico ed il Piano di gestione dei SIC si richiama il documento redatto dal gruppo di lavoro "Rete Ecologica" della Task Force del Ministero dell'Ambiente presso il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, a supporto dell'Autorità Regionale Ambientale. Nel documento si precisa l'opportunità di integrazione dei Piani di gestione dei siti Natura 2000 con il Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale, con una efficace integrazione delle misure di conservazione da valutare e ponderare per ogni sito, verificando ogni volta il quadro normativo, quello degli Enti competenti e quello dei soggetti coinvolti.

L'integrazione deve essere perseguita in quanto, in generale, la costituzione di Piani di Gestione autonomi non è auspicabile al fine di evitare la moltiplicazione di strumenti pianificatori, normativi e di soggetti implicati nella gestione del territorio.

Negli elaborati relativi ai Piani di gestione dei SIC, si richiama la pressione faunistica esercitata direttamente ed indirettamente su alcune specie di fauna, *Ardea purpurea* (Airone Rosso), *Platalea leucorodia* (Spatola Bianca), *Grus grus* (Gru Cenerina o Europea) queste ultime due visualizzate nelle immagini sottostanti in due rappresentativi esemplari.



Spatola Bianca



Gru cenerina

In particolare è il sito di Saline Ioniche IT9350143, segnalato dagli elaborati del Piano di gestione dei SIC della Provincia come sede di particolare pressione venatoria.

Per quanto riguarda la tutela della fauna e dell'avifauna si rende quindi necessaria la valutazione di misure di attenzione, per consentire un compatibile prelievo venatorio nelle zone a maggior rischio.

## IL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

### 4.1 RIFERIMENTI GENERALI

Per quanto riguarda il quadro conoscitivo del territorio provinciale si rimanda al capitolo 2 del Documento del Piano faunistico; in questo contesto si richiamano esclusivamente i dati relativi all'attività venatoria sul territorio provinciale

### 4.2 ATTIVITA' VENATORIA

In base ai dati in possesso del Settore 17 il numero di tesserini rilasciati nell'anno 2008 è di 15.242; altre valutazioni sulla consistenza dell'attività venatoria sul territorio provinciale sono reperibili al § 2.3.3 del piano.

La vigilanza sulle attività venatorie è assicurata dal servizio delle autorità preposte, in particolare della Polizia Provinciale e del Corpo Forestale dello stato. Esistono anche delle associazioni autorizzate alla vigilanza venatoria come è possibile visualizzare dalla seguente tabella estratta dal § 2.3.3.1 del Piano faunistico.

<b>Associazioni</b>	<b>Guardie Venatorie Volontarie (G.V.V.)</b>
A.N.L.C. (Associazione Nazionale Libera Caccia)	21
A.N.P.A.N.A. (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura e Ambiente)	43
A.N.U.U. (Associazione Nazionale Uccellatori e Uccellinai)	22
Arci Caccia	28
Arci pesca	164
Enalcaccia	46
Comune di Africo	1
Comune di Bianco	2
Comunità Montana versante Tirrenico meridionale	1
F.I.D.C. (Federazione Italiana della Caccia)	104
C.S.T (Caccia Sviluppo Territorio)	1
Italcaccia	17
P. C. A. (Polizia Costiera Ausiliaria)	11
Totale G.V.V. addette alla vigilanza venatoria	461

I dati disponibili sul sistema di controllo e sull'attività degli organi di Polizia sono riportate ai paragrafi § 2.3.3.2, § 2.3.3.3, § 2.3.3.4 del Piano Faunistico.

### 4.3 I DANNI PRODOTTI DALLA FAUNA SELVATICA

Le richieste provenienti dal mondo faunistico – venatorio si devono conciliare con una serie di provvedimenti relativi alla gestione del territorio e in particolare al controllo sulla

presenza dei cinghiali e alla conseguente tutela delle attività agricole dai danni provocati da esse e da altre specie, in riferimento alla L.R 9/96.

In sintesi, i principali interventi dovranno basarsi principalmente sulla Gestione e regolamentazione del prelievo venatorio del cinghiale. Alle province poteri amministrativi più ampi e incisivi, con compiti di coordinamento e possibilità di intervento negli ATC (Ambiti Territoriali di Caccia), in particolare per verificare il prelievo venatorio del cinghiale, soprattutto per monitorare lo “ sforzo di caccia “ ovvero, l'accertamento dei prelievi effettivi realizzati.

Istituire tra Amministrazione Provinciale e l'Ente Parco Nazionale d'Aspromonte, un tavolo operativo sull'attività di gestione del cinghiale nelle Aree Protette per coordinare al meglio le azioni di controllo numerico e la gestione della specie.

La catalogazione dei danni provocati dai cinghiali sul territorio provinciale è stata riportata al § 3.9 del Piano.

#### 4.4 INDICATORI DI SOSTENIBILITA'

Per la verifica del Piano faunistico-venatorio si propone la serie di 14 indicatori, riportati nello schema di pagina 19, che si riferiscono principalmente a specie di fauna selvatica, avifauna, o ad eventi, nello specifico indicatore n°13, per i quali è possibile reperire serie storiche di dati, in modo da ottenere una situazione confrontabile con quella esistente precedentemente all'adozione del Piano.

In questo modo sarà possibile valutare concretamente gli effetti del Piano Faunistico a partire dalla sua adozione e per tutto il suo periodo di validità.

Il set di 14 indicatori proposti consentirà altresì di correggere gli eventuali squilibri che si saranno evidenziati durante il periodo di validità del Piano, intervenendo con scelte gestionali in tempo reale. E' possibile pertanto prevedere un primo monitoraggio sul Piano Faunistico, dopo 12 mesi dalla sua approvazione definitiva.

Nell'azione di monitoraggio, inoltre assumono particolare importanza ecologica gli indicatori 3,6,14.

Per quanto riguarda l'indicatore 3 è stata proposta la verifica della purezza della razza del cinghiale autoctono, i cui esemplari spesso si imbastardiscono a causa degli accoppiamenti con il maiale selvatico; in questo ambito sarà anche importante modulare opportunamente le operazioni di ripopolamento.

Per l'indicatore n°12 relativo alla consistenza degli esemplari di lupi, la verifica sulle presenze, in particolare nei rilievi montani e dentro l'area del Parco, rappresenta un'attività formidabile, per ciò che concerne la valutazione della biodiversità sul territorio provinciale.

Infine la copertura dell'indicatore 14 rappresentano la misura attuativa importantissima, che si interseca perfettamente con le attività in corso di realizzazione nell'ambito della redazione del Piano di gestione della ZPS della Costa Viola, curato dal Settore 15, come già ricordato al § 2.1. Nello specifico si propone di avviare le attività di monitoraggio sull'avifauna migratoria in collaborazione con l'ex INFS (istituto nazionale per la fauna selvatica), adesso confluito nell'ISPRA.

Nella seguente tabella, a pagina 19, viene riportata in sintesi la serie di indicatori proposta.

<b>N</b>	<b>Descrizione indicatore</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Criteri di valutazione</b>
1	distribuzione e consistenza numerica cinghiali	raccolta dati abbattimenti, danni alle colture	Analisi dei dati
2	popolazione cinghiali	Creazione di Zone di ripopolamento con finalità specifiche	Aree di preclusione Aree di ripopolamento
3	Mantenimento purezza <i>Sus scrofa</i>	Verifica del mantenimento della razza del cinghiale autoctono	Confronto individui
4	Status popolazione coturnice	raccolta dati abbattimenti	Analisi dei dati
5	coturnice	Creazione di Zone di ripopolamento con finalità specifiche	Aree di preclusione Aree di ripopolamento
6	distribuzione e consistenza numerica Lepre italiana	raccolta dati abbattimenti, danni alle colture	Analisi dei dati
7	popolazione Lepre italiana	Creazione di Zone di ripopolamento con finalità specifiche	Aree di preclusione Aree di ripopolamento
8	Status popolazione fagiano	raccolta dati abbattimenti	Analisi dei dati
9	Fagiano	Creazione di Zone di ripopolamento con finalità specifiche	Aree di preclusione Aree di ripopolamento
10	Status popolazione starna	raccolta dati abbattimenti	Analisi dei dati
11	starna	Creazione di Zone di ripopolamento con finalità specifiche	Aree di preclusione Aree di ripopolamento
12	Status popolazione Lupo	Raccolta dati presenze	Avvistamenti, segnalazioni, immagini
13	Danni alle colture	Danni registrati	Segnalazioni a livello comunale
14	Verifica avifauna migratoria	Valutazione della consistenza delle specie che transitano stagionalmente attraverso il territorio per migrazioni.	Accertamenti con tecniche scientifiche.

## VERIFICA DI COERENZA

Nel seguente schema si riporta una prima verifica relativa alla coerenza delle proposte di contenuti del rapporto ambientale preliminare secondo quanto previsto dall'allegato F dell'allegato II della Delibera di Giunta Regionale n°153/2009.

Riferimento allegato F	Riferimento Rapporto Preliminare	Riferimento Piano Faunistico
Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano Faunistico e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi	§3.1	
aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano faunistico;	§ 4.3	
caratteristiche ambientali, culturali, paesaggistiche delle aree significativamente interessate		§2
qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali I SIC e le ZPS, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.	§3.2.3 §4.4	
obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano Faunistico, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale	§ 2.1	
possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora, la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e		Per ciò che riguarda questo punto è certamente vasta l'entità di tutte le valutazioni e le relazioni richieste. In questo contesto si ritiene che la

<p>l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.</p>		<p>migliore coerenza sia il confronto e l'attenzione degli Uffici Provinciali durante la fase di concertazione delle scelte di Piano proposte e la loro opportuna rimodulazione a seguito delle osservazioni dell'Autorità competente e dei Soggetti competenti in materia ambientale.</p>
<p>misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente in attuazione del Piano Faunistico.</p>	<p>§3.2.3 §4.4</p>	
<p>sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e descrizione di come é stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalle novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;</p>	<p>Verifica che sarà attuata durante l'attività di consultazione degli indicatori segnalati nel § 4.4</p>	
<p>descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano, definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della redazione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare</p>	<p>§4.4</p>	
<p>Sintesi non tecnica</p>		<p>Sarà redatta dopo il confronto con i referenti dell'Autorità competente</p>